

AVV. CLAUDIO MARCONI
Via Scrivia n.7 - 58100 GROSSETO
Tel. 0564.21176 - Fax 0564.410644
claudiomarconi@pec.ordineavvocatigrosseto.com

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. n.2690/2016 – Relatore Dr.ssa E. Di Falco

Udienza del 2/10/2017

Foglio di precisazione delle conclusioni

Per: Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, in persona del curatore Rag. Daniele 06, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Marconi,

- appellante/convenuta in riassunzione

Contro: FALZEA BRUNO, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Fiore,

- appellato / attore in riassunzione

Ci si riporta alle conclusioni già precisate in atti che qui integralmente si trascrivono:

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Stralcio, n.692/05 del 25.7.2005, depositata in cancelleria il 25.7.2005, in accoglimento dell'interposto appello:

1) in ipotesi: accertata e dichiarata la non rituale produzione dei documenti acquisiti agli atti successivamente alla rimessione in istruttoria disposta dal giudice a quo con provvedimento del 10.01.2005, disporre lo stralcio dei documenti per tal modo acquisiti e conseguentemente riformare la sentenza nella parte in cui, ritenendo provata l'anteriorità della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, respinge l'eccezione di cui all'art. 72 L.F. proposta dalla curatela; in ipotesi subordinata, emendare il vizio di motivazione da cui comunque risulta sul punto affetta la sentenza impugnata, non potendosi far discendere effetti di sorta ai fini del decidere da documenti intempestivamente prodotti dall'attore;

2) in via gradata respingere la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal sig. Falzea Bruno per essere la stessa infondata e non provata, presupponendo l'accoglimento della medesima l'avvenuto e tempestivo adempimento delle obbligazioni gravanti sull'attore in forza del preliminare di compravendita



concluso tra le parti, non avendo invece il medesimo ottemperato all'obbligo di corrispondere il prezzo totale di compravendita al momento della sua immissione nel possesso dell'immobile;

3) in denegata ipotesi determinare in Euro 77.373,91, compresa IVA nella misura del 4%, il prezzo di acquisto della compravendita intercorsa tra le parti, condannando l'attore alla corresponsione della parte di prezzo residua, al netto degli acconti risultati in causa come corrisposti, nonché al pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute, interessi su ritardati pagamenti compresi, da determinarsi eventualmente anche previo completamento della CTU contabile; oltre agli interessi, sino al saldo, nella misura pattuita dal termine dei lavori, o in ipotesi subordinata dalla immissione nel possesso o in ipotesi denegata dalla domanda. Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio, con compensazione di quelle del giudizio di cassazione".

Con Osservanza.

Grosseto, 29.09.2017

Avv. Claudio Marconi

